REGOLAMENTO (CEE) N. 239/73 DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1973

relativo al prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito nell'ambito dell'accordo del Commonwealth sullo zucchero ed alle misure destinate a facilitare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare il paragrafo 5 del protocollo n. 17 allegato all'atto (1), annesso al trattato suddetto,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), modificato da ultimo dall'atto, in particolare l'articolo 9, paragrafo 7, primo trattino,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il protocollo n. 17 allegato a tale atto autorizza il Regno Unito ad importare a particolari condizioni determinati quantitativi di zucchero provenienti dai paesi e territori esportatori menzionati nell'accordo del Commonwealth sullo zucchero;

considerando che, a norma del paragrafo 3 di detto protocollo, il prezzo di smercio di tale zucchero sul mercato del Regno Unito deve essere fissato ad un livello che permetta di smaltire effettivamente i quantitativi in causa senza mettere in pericolo lo smaltimento dello zucchero della Comunità; che detti quantitativi riguardano zucchero greggio di canna;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che in caso di difficoltà nello smercio di zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare vengano prese misure adeguate; che all'inizio dell'applicazione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero tali difficoltà di smercio sono state costatate dal regolamento (CEE) n. 911/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle misure destinate ad agevolare lo smercio dello zucchero prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare (3), che autorizza la Francia ad accordare un aiuto nazionale per la raffinazione di tali zuccheri; che tali difficoltà di smercio sussistono tuttora; che è pertanto opportuno sostituire l'aiuto nazionale francese tramite un aiuto comunitario applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo di smercio dello zucchero importato nel Regno Unito è fissato, in virtù del protocollo n. 17 dell'atto, per 100 chilogrammi di zucchero greggio di canna:

a) per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1973 e il 30 giugno 1973, a 14,88 unità di conto;

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 1973 e il 30 giugno 1974, a 15,78 unità di conto;

c) per il periodo compreso tra il 1° luglio 1974 e il 28 febbraio 1975, a 16,68 unità di conto.

2. Tale prezzo di smercio è valido per lo zucchero greggio della qualità tipo, merce non imballata, resa cif, free out, porti del Regno Unito.

Articolo 2

Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1973 ed il 28 febbraio 1975 è accordato un aiuto a ogni raffinatore che trasformi zucchero greggio, prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare e nell'ambito della quota massima, nella propria azienda situata in uno degli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria.

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(3) GU n. L 118 del 17. 5. 1969, pag. 1.

Articolo 3

L'aiuto di cui all'articolo 2 è pari, per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto impiegando lo zucchero greggio di cui al detto articolo, a:

a) 0,93 unità di conto per il periodo compreso tra il 1° febbraio 1973 e il 30 giugno 1973;

b) 0,68 unità di conto per la campagna saccarifera 1973/1974;

c) 0,43 unità di conto per il periodo compreso tra il 1° luglio 1974 e il 28 febbraio 1975.

Articolo 4

Il regolamento (CEE) n. 911/69 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS